

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Gruppo Helvetia

Contratto di assicurazione tailor made per la Tutela Ambientale

Polizza numero: 013110750668916

Contraente: DAL MAISTRO

Modello H1123 Edizione 11/2023



TEMPORANEO

Scheda di Polizza

Intermediario

Numero

 Cod. 01311
 SANDRIGO
 Ramo 07
 013110750668916

 Contraente
 DAL MAISTRO VIA GECCHELINA, 1 MONTE DI MALO
 C.F. /P. IVA 04251790244

 Effetto
 dalle ore 24 del
 01/09/2025

 Scadenza
 alle ore 24 del
 31/12/2025

La presente Assicurazione è soggetta a tacito rinnovo (v. Art. 4.12)

Rata alla firma Rate successive Frazionamento sino al scadenti il

--/-- di ogni anno

€ 828,62 Premio imponibile
 € 184,38 Imposte
 € 1.013,00 Totale
 € ---

Assicurato/i: DAL MAISTRO

31/12/2025

Attività Assicurata: DEMOLIZIONE FABBRICATO E RIMOZIONE AMIANTO (APPALTO SACME)

Garanzia Base: Danno All'ambiente (sempre operante)

Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte e le garanzie attivate: € 1.000.000,00

Massimale Aggregato per anno e per tutti i Rischi e ubicazioni Assicurati: €

Scoperto del --- % con un minimo di € --- e un massimo di € --- Franchigia frontale per ogni sinistro Euro 5.000,00

Rischi Assicurati

Operanti solo se espressamente richiamati e se compilati i relativi campi.

Rischi	Operante	Elenco siti o cantieri (denominazione e indirizzo)	Descrizione Attività (Stabilimento/Deposito/ Stoccaggio)	Data di Retroattività	Sottolimite	Franchigia/Scoperto
1. Siti Attivi (v. Art.1.1)		1				
	Si □ No X	2				
2. Siti Dismessi (v. Art.1.2)		1				
	Si □ No X	2				
Attività svolte presso terzi (v. Art.1.3)	Si X No 🗆	Indirizzo singolo Appalto/Cantiere o area geografica dove viene svolta attività	DEMOLIZIONE FABBRICATO E RIMOZIONE AMIANTO (APPALTO SACME)	01/09/2025	€ 1.000.000,00	Franchigia euro 5.000,00
Committenza del trasporto di Merci (v. Art.1.4)		Tipologia di Merci:	Quantità media (m³/anno)	:		
	to di Si 🗆					
	No X					

Garanzie e Servizi Opzionali

Operanti solo se espressamente richiamate e se compilati i relativi campi.

Modello H1122 – Ed. 11/2023

Contratto Tutela ambientale

Pagina 2 di 28

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano Tel. 02 5351 1 – Fax 02 5520360/5351461

Tel. 02 5351 1 – Fax 02 5520360/5351. PEC: helvetia@actaliscertymail.it www.helvetia.it Capitale Sociale Franchi Svizzeri 82.621.900 i.v.

 N° iscrizione Reg. Imprese di Milano, C.F. e P.I. 01462690155 R.E.A. n° 370476 Imp. autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n°2 (G.U. n° 357 del 31/12/1984)

Provv. ISVAP n° 00757 del 19/12/1997 (G.U. n° 298 del 23/12/1997)

Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n° 2.00002 - Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n° d'ordine 031



PER SITI E ATTIVITÀ PRESSO TERZI: Garanzie accessorie			Operante	Sottolimite	Fran	chigia/Scoperto
Cose e persone e danni da interruzione di esercizio di terzi			i SiX No 🗆	€ 1.000.000,00		Franchigia € 5.000,00
Spese di pulizia e decontaminazio immobili	e Si 🗆 No X					
Interruzione di attività (a diaria)	Si □ No X	n.a.	n.a.			
Cambiamenti climatici	Si 🗆 No X					
Eventi Naturali Estremi	Si □ No X					
Atti vandalici e dolosi			Si □ No X			
Cyber crime			Si □ No X			
Rischio appaltatori			Si □ No X	n.a.	n.a.	
Garanzie accessorie	Operant	te Co	ondizioni di operativita	à		
Responsabilità incrociata	Si 🗆 N	o X So	oggetti considerati terzi	tra loro:		
Ultrattività	Si 🗆 N		Data di Ultrattività://			
DEDICATE AI SOLI SITI ASSICURA	\TI-					
a. Estensioni di Garanzia per		Operante	(In caso affermativo	Sottolimite		Franchigia/ Scoperto
Assicurati		indicare per quali Siti Assicurati) Si □ No X		Danni da amianto		
			^	Danin da annanto	'-	
Danni da amianto						
				Spese di rimozione:		
		Si 🗆 No	X			
Incendio proveniente da terzi						
		Si 🗆 No	X			
Agenti Inquinanti provenienti da terzi						
Servizi aggiuntivi a supporto d	ell'assic	urato				
						Operante
Servizi aggiuntivi	SERVIZIO PREVENZIONE DANNI ALL'AMBIENTE					Si □ No X
	ILL'AMBIE					
	ILL'AMBIE					Si □ No X

Modello H1122- Ed. 11/2023 Contratto Tutela ambientale Pagina 3 di 28

l'Intermediario

Premio incassato il



Per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

INDICE

PRESENTAZIONE	6
GLOSSARIO	7
SEZIONE I - RISCHI ASSICURATI	10
Art 1.1 – Siti Attivi	10
Art. 1.2 – Siti dismessi	
Art. 1.3 - Attività svolte presso terzi	
Art. 1.4 – Committenza del trasporto di Merci	
SEZIONE II – GARANZIA BASE: DANNO ALL'AMBIENTE	
Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione	11
Art. 2.2 – Denuncia cumulativa	
SEZIONE III – ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI	12
Art 3.1 – Esclusioni relative ai Rischi Assicurati	12
Art. 3.2 - Esclusioni relative ai Siti Assicurati	12
Art 3.3 - Sanzioni e penali	12
Art 3.4 - Delimitazioni	12
SEZIONE IV – NORME GENERALI	13
Art 4.1 - Regime Temporale	13
Art. 4.2 - Pluralità di autori del danno	13
Art. 4.3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	13
Art. 4.4 - Altre assicurazioni	13
Art. 4.5 - Condizione di operatività della copertura	13
Art. 4.6 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia	13
Art. 4.7 - Modifiche dell'Assicurazione	13
Art. 4.8 - Recesso in caso di sinistro	13
Art. 4.9 - Limiti di indennizzo	13
Art. 4.10 - Scoperto – Franchigia	
Art. 4.11 - Oneri fiscali	
Art. 4.12 - Estensione territoriale	
Art. 4.13 – Durata e proroga dell'Assicurazione	
Art. 4.14 - Ispezioni tecniche e documentazione	
Art. 4.15 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	
Art. 4.16 – Istruttoria del sinistro	
Art. 4.17 – Nuove acquisizioni	
Art. 4.18 - Aggravamento del rischio	
Art. 4.19 – Glossario	
Art. 4.20 - Rinvio alle norme di legge	
Art. 4.21 - Sanzioni Economiche – Embargo	
Art. 4.22 - Foro competente	15



SEZIONE V – COSA COMUNICARE	16
Art. 5.1 – Comunicazioni alla Società	16
Art. 5.2 - Modifiche ai Rischi Assicurati	16
Art. 5.3 – Cessione, sospensione e dismissione attività, procedure concorsuali	16
Art. 5.4 - Diminuzione del rischio	
Art. 5.5 – Altri requisiti che danno diritto al miglioramento delle condizioni di copertura	16
SEZIONE VI – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	18
Art. 6.1 - Interventi di Emergenza	18
Art. 6.2 – Denuncia del sinistro	
Art. 6.3 – Cooperazione nella gestione del Sinistro	18
SEZIONE VII – GARANZIE ACCESSORIE	19
Art. 7. 1- ESTENSIONI PER SITI E ATTIVITÀ PRESSO TERZI	19
Art. 7.1.1 - Cose, persone e interruzione di esercizio di terzi	19
Art. 7.1.2 - Spese di pulizia e decontaminazione di Beni mobili e immobili	19
Art. 7.1.3 - Interruzione di attività (a diaria)	19
Art. 7.1.4 - Cambiamenti Climatici	19
Art. 7.1.5 - Eventi Naturali Estremi	20
Art. 7.1.6 - Atti vandalici e dolosi	20
Art. 7.1.7 - Cyber Crime	20
Art. 7.1.8 - Rischio Appaltatori	20
Art. 7.1.9 - Responsabilità incrociata tra assicurati	20
Art. 7.1.10 - Ultrattività	20
Art. 7.2 - ESTENSIONI PER I SOLI SITI	20
Art. 7.2.1 - Danni da amianto	20
Art. 7.2.2 - Incendio proveniente dall'esterno	20
Art. 7.2.3 - Assicurato incolpevole	21
SEZIONE VIII – SERVIZI AGGIUNTIVI A SUPPORTO DELL'ASSICURATO	22
Allegato 1- Contatti Servizio Gestione Crisi	25
Allegato 2 - Obiettivi di sostenibilità ambientale dell'impresa	26
Allegato 3 – Questionario e Documenti aggiuntivi	27
Allegato 4 – Condizioni a testo libero	

PRESENTAZIONE

La Polizza di Tutela Ambientale è studiata per offrire copertura assicurativa per le conseguenze di un Danno all'ambiente o di una sua Minaccia imminente. Si tratta di un testo modulare con un'ampia garanzia base, dodici garanzie opzionali e tre servizi gratuiti, che permette di adattare le coperture alle esigenze dell'Assicurato.

Tale testo ha la finalità di:

- Proteggere il patrimonio dell'azienda e tenere indenne l'Assicurato, anche in virtù del Principio di Precauzione, in caso di DANNO ALL'AMBIENTE o sua Minaccia imminente per ogni deterioramento delle Risorse Naturali e quindi non solo a seguito di contaminazione da Agenti Inquinanti per tutte le Spese che si rendano necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare con riferimento alla Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati", ed alla Parte Sesta "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente";
- Offrire una copertura ampia che comprenda anche i danni a terzi, quelli derivanti da cambiamenti climatici, i danni verificatisi a seguito di eventi naturali estremi, atti vandalici, attacchi di hacker e incendi che provengono dall'esterno;
- Supportare l'Assicurato, in caso di DANNO ALL'AMBIENTE, per una pronta ripresa delle attività, nella scelta dei migliori consulenti, tecnici e legali, nella gestione dei rapporti con gli enti, nella messa in opera degli interventi richiesti;
- Coadiuvare l'Assicurato nella prevenzione e migliore gestione dei propri rischi di DANNO ALL'AMBIENTE, incentivando e premiando le aziende che maggiormente si impegnano nella mitigazione dei propri rischi e per una maggiore sostenibilità ambientale.

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale con il significato loro attribuito dalla Società.

- "Acque": le acque superficiali, sotterranee, costiere e territoriali;
- "Agenti Inquinanti": sostanze, preparati, organismi o microrganismi in grado di causare un deterioramento delle Risorse Naturali e costituire un rischio per la salute umana e l'ambiente;
- "Aria": miscela di gas che compone l'atmosfera terrestre;
- "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
- "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- "Atti di Terrorismo": atti, che includono ma non si limitano all'uso della forza o della violenza e/o alla Minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agisca da solo o per conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, includendo l'intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore tra la popolazione o ad una parte di essa;
- "Autocarro": il veicolo destinato al trasporto di cose, inclusi gli autotreni e gli autoarticolati ed in generale i veicoli elencati all'Art.1.6.5 della convenzione ADR:
- "Beneficiario": la persona, o il soggetto giuridico al quale deve essere corrisposta la prestazione della Società qualora si verifichi l'evento assicurato;
- "Beni dell'Assicurato": beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato necessari per lo svolgimento dell'attività assicurata, compresi fabbricati, macchinari e merci;
- "Carico e Scarico": per "carico" si intendono le operazioni di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo vettore per deporle sullo stesso e per "scarico" le operazioni inverse e per "trasbordo" il trasferimento diretto delle merci tra due veicoli;
- "Cambiamenti Climatici": l'alterazione del clima attribuibile direttamente ad attività umane, tali da alterare la composizione dell'atmosfera planetaria e che si sommi alla naturale variabilità climatica osservata su intervalli di tempo analoghi;
- "Condizioni originarie": le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno all'Ambiente;
- "Contraente": il soggetto che stipula l'Assicurazione e ne assume i relativi oneri;
- "Cyber crime": atto illecito commesso deliberatamente da chiunque (anche per il tramite di un programma dannoso ad esempio Bomba logica, APT, Malware, Worm e più genericamente Virus informatici), utilizzando le Risorse di sistema e/o di rete dell'Assicurato, che comporta conseguenze in ordine alla riservatezza, alla disponibilità o all'integrità delle informazioni e dei sistemi informativi;
- "Danno all'Ambiente": il deterioramento delle Risorse Naturali da cui si origina notifica o ordinanza da parte degli enti preposti o da cui insorge l'obbligo di autodenuncia ai sensi dell'Art. 304, con riferimento alla Parte Quarta Titolo V e alla Parte Sesta del D. Lgs. 152/2006;
- "Data di Retroattività": la data, antecedente la data di decorrenza della Polizza, dopo la quale può essersi verificato l'evento da cui si origina il Sinistro;
- "Data di Ultrattività": la data, successiva alla data di scadenza e riportata nella Scheda di Polizza entro cui può verificarsi la scoperta di un Danno all'Ambiente e conseguentemente il verificarsi di un Sinistro risarcibile dalla presente Polizza;
- "Disdetta": la comunicazione che il Contraente o la Società deve inviare all'altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di recedere da esso;
- "Elemento interrato": elemento il cui accesso ad una o più pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile parte della superficie esterna;
- "Eventi Atmosferici Eccezionali": si intendono grandine, tromba d'aria, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da essi trasportate, quando detti fenomeni siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- **"Evento Naturale Estremo"**: Evento determinato da fattori naturali non antropici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sisma, alluvione, frana, maremoto, Eventi Atmosferici Eccezionali, e in genere gli eventi naturali per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
- "Fatturato": l'importo riscontrabile sui registri delle fatture, al lordo di tutte le Spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni e simili) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo, ecc.) ad eccezione dell'IVA fatturata ai clienti, realizzato nell'esercizio finanziario immediatamente precedente la data di inizio della presente Polizza (o di rinnovo se si tratta di annualità successiva alla prima):
- "Franchigia": parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato;
- "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- "Intermediario Assicurativo": la persona fisica o la società, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'Art. 109 del D.Lgs. 7/9/2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività d'intermediazione assicurativa.
- "Interruzione di attività": si intende la parziale o totale sospensione dell'attività svolta dall'Assicurato presso il Sito in attività assicurato derivante da un Danno all'Ambiente indennizzabile ai sensi della presente Polizza;

- "Interventi di Emergenza": si intendono le misure urgenti e temporanee prese per reagire a un evento che ha determinato una Minaccia imminente di Danno all'Ambiente, al fine di impedirne o minimizzarne le possibili consequenze;
- "Interventi di Ripristino": si intende l'insieme degli Interventi di:
 - o Ripristino Primario e Riqualificazione Ambientale su Terreno, Acque, Specie e Habitat Naturali protetti,
 - o Ripristino Compensativo e Complementare su Acque, Specie e Habitat Naturali protetti;
- "Manutenzione": si intende la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, macchinari, attrezzature e relativi dispositivi di sicurezza e controllo eseguita conformemente alle istruzioni fornite dal costruttore/assemblatore/installatore e/o secondo le best practice applicabili, al fine di conservare nel tempo le originarie prestazioni e caratteristiche di sicurezza, contrastando il degrado dovuto all'usura e l'invecchiamento e controllandone periodicamente il buono stato di conservazione ed il regolare funzionamento in riferimento ai requisiti di sicurezza applicabili;
- "Massimale": la somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione per l'insieme dei Rischi assicurati;
- "Merci": materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e simili;
- "Minaccia imminente": si intende il pericolo concreto e attuale che stia per verificarsi uno specifico Danno all'Ambiente;
- "Perdita temporanea": i danni derivanti dalla temporanea indisponibilità, totale o parziale, di Acque, Specie e Habitat naturali protetti e/o dei Servizi delle Risorse Naturali da queste svolti come previsti dalla Parte VI del D. Lgs. 152/2006;
- "Periodo di Assicurazione": il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nella Scheda di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;
- "Polizza": il documento che prova l'Assicurazione;
- "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- "Prestatori di lavoro": tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi:
- "Principio di Precauzione": Il principio sancito dal Trattato CE in base al quale gli obblighi previsti dalla normativa ambientale si attuano anche in caso di pericolo, anche solo potenziale, per la salute umana e per l'ambiente;
- "Ripristino Primario": ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, volto, a seguito di un Danno all'Ambiente:
 - o alle Acque, alle Specie e agli Habitat naturali protetti, al ritorno alle Condizioni originarie;
 - o al Terreno, all'eliminazione, alla riduzione, al confinamento temporaneo o definitivo degli Agenti Inquinanti, in modo che non costituiscano più Minaccia per la salute umana e per l'ambiente;
- "Ripristino Compensativo": relativamente alle Acque e alle Specie e Habitat naturali protetti, ogni intervento imposto dagli enti per compensare, la Perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali, dalla data del verificarsi del danno fino a quando il Ripristino primario non abbia prodotto un effetto completo;
- "Ripristino Complementare": relativamente alle Acque e alle Specie e Habitat naturali protetti, ogni intervento imposto dagli enti per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati;
- "Riqualificazione ambientale": ogni intervento eseguito in forza di un obbligo normativo ed in conformità alle disposizioni in tema di materia ambientale, a completamento del Ripristino Primario, volto a restituire all'area la sua fruibilità;
- "Rischi Assicurati": quei siti o attività per le quali è fornita copertura. Il dettaglio dei siti o attività assicurate è riportato nella Scheda di Polizza:
- "Risorse Naturali": le risorse naturali comprendono:
 - Le Specie e agli habitat naturali protetti,
 - Le Acque,
 - o II Terreno,
 - o L'aria:
- "Scheda di Polizza": è il documento di sintesi delle condizioni di copertura;
- "Scoperto": parte del danno risarcibile espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- "Servizi delle Risorse Naturali": le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;
- "Sinistro": è considerato Sinistro l'Autodenuncia agli enti preposti o la Ricezione di notifica/ordinanza da parte dei medesimi enti, per il verificarsi o la scoperta di un Danno all'Ambiente o sua Minaccia imminente, anche in virtù del Principio di Precauzione;
- "Siti Assicurati": Siti Attivi e/o Siti Dismessi riportanti nei Rischi Assicurati nella Scheda di Polizza;
- "Siti Attivi": siti in esercizio nei quali vengono svolte regolarmente le attività Assicurate;
- "Siti dismessi": siti nei quali non vengono più svolte regolarmente le attività Assicurate;
- "Società": l'impresa assicuratrice;
- "Sostanze Pericolose": sostanze classificate come pericolose in base al Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008) e s.m.i..

- "Sottolimite": la somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta la massima esposizione della Società per la voce cui è riferita. Il Sottolimite può essere relativo a un rischio assicurato o a una garanzia specifica. Il Sottolimite è compreso nel Massimale;
- "Specie e Habitat naturali protetti": le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- "Spese": le Spese effettivamente sostenute;
- "Terreno": la parte insatura del suolo, ovvero quella non a contatto con le acque sotterranee.

SEZIONE I - RISCHI ASSICURATI

I Rischi Assicurati sono quelli riportati nella Scheda di Polizza per cui è stata regolarmente compilata la relativa sezione con la precisazione di:

- Data di Retroattività qualora non sia espressamente indicata si intenderà coincidente con la data di decorrenza della Polizza;
- Sottolimite e Scoperto/Franchigia applicabile.

I rischi di cui agli Art. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 possono essere sottoscritti cumulativamente o alternativamente previo espresso richiamo nella Scheda di Polizza.

Art 1.1 - Siti Attivi

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione opera per i danni originati dai Siti Attivi, descritti nei Rischi Assicurati, in conseguenza dell'attività ivi svolta e assicurata con un Sottolimite e una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza. Tale Sottolimite rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le garanzie prestate per i Siti Attivi per periodo assicurativo.

Art. 1.2 - Siti dismessi

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione opera per i danni originati dai Siti Dismessi descritti nei Rischi Assicurati con un Sottolimite e una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza. Tale Sottolimite rappresenta la massima esposizione della Società per tutte le garanzie prestate per i Siti dismessi per periodo assicurativo.

Art. 1.3 - Attività svolte presso terzi

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione opera per i danni causati dalle Attività svolte presso terzi descritte nei Rischi Assicurati con un Sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza. Tale Sottolimite rappresenta la massima esposizione della Società, per periodo assicurativo, per tutte le garanzie prestate per le Attività svolte presso terzi assicurate.

Nell'ambito delle Attività svolte presso terzi l'Assicurazione comprende anche la copertura dei danni che dovessero verificarsi durante le operazioni di carico e scarico presso terzi. Si intendono assicurati sia i mezzi di proprietà che in uso, purché risultino nell'elenco dei mezzi, rilevabile da apposite evidenze a cura dell'Assicurato e utilizzati nello svolgimento delle Attività presso terzi assicurate.

Sono da intendersi esclusi i danni da circolazione.

Art. 1.4 - Committenza del trasporto di Merci

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, in deroga all'Art. 3.1, lettera "c", l'Assicurazione comprende la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di Committente per i danni causati dal trasporto su nave, strada e ferrovia delle Merci descritte nei Rischi Assicurati di cui alla Scheda di Polizza, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, a condizione che si verifichino tutte le sequenti circostanze:

- che il Sinistro sia direttamente determinato dalle Merci e imputabile alla responsabilità dell'Assicurato in qualità di committente del trasporto;
- che l'evento da cui si origina il Sinistro si sia verificato dopo la data di decorrenza della Polizza;
- che il trasporto sia effettuato da persone abilitate a norma di legge con veicoli idonei a mezzo di contenitori omologati e collaudati in conformità alle regole, norme e standard tecnici vigenti.

La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'Assicurato in qualità di committente del trasporto. Sono da considerarsi inoltre esclusi i danni causati da difetto originario della merce.

L'Assicurazione opera per la Committenza del trasporto di merci con un Sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza. Tale Sottolimite rappresenta la massima esposizione della Società, per periodo assicurativo, per tutte le garanzie prestate.

SEZIONE II - GARANZIA BASE: DANNO ALL'AMBIENTE

Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

- A) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, in conseguenza di un Danno all'Ambiente o di una sua Minaccia imminente, anche in virtù del Principio di Precauzione, secondo i termini e nei limiti previsti nella presente Polizza.
 - Il Danno all'Ambiente o la sua Minaccia imminente deve rispettare tutte le seguenti condizioni, ovvero essere:
 - o Causato dai Rischi Assicurati indicati nella Scheda di Polizza;
 - o Originato da un evento verificatosi dopo la Data di Retroattività ed entro il Periodo di Assicurazione;
 - Scoperto e comunicato agli enti preposti (autodenuncia) o notificato dagli stessi per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione, o comunque entro la Data di Ultrattività, se attivato nella Scheda di Polizza;
 - Conseguenza di comportamenti dell'Assicurato inconsapevoli ed involontariamente trasgressivi di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative e/o giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dei Rischi Assicurati;
 - Non in contrasto con le dichiarazioni riportate nell'Allegato "Questionario e Documenti aggiuntivi";
 - Non causati da mancata o inadeguata Manutenzione di impianti o loro parti, contenenti Sostanze Pericolose, di età superiore ai 15 anni;
- B) In conseguenza di un Danno all'Ambiente o della sua Minaccia imminente, sono comprese nella garanzia base le Spese, come previste dalla normativa vigente, per gli:
 - Interventi di Emergenza;
 - o Interventi di Ripristino.

Con riferimento agli interventi di cui sopra, tali Spese comprendono:

- Analisi e monitoraggi;
- Eventuali danni a Beni dell'Assicurato causati dagli interventi strettamente necessari per l'esecuzione delle Analisi e Monitoraggi di cui sopra;
- o Redazione di documenti richiesti dagli enti;
- o Progettazione ed esecuzione degli Interventi di Emergenza e degli Interventi di Ripristino;
- Indagini strettamente necessarie per l'individuazione della sorgente o delle cause tecniche del Danno all'Ambiente –
 o della sua Minaccia Imminente.
- o I danni conseguenti agli Interventi di Emergenza;
- o Interventi strettamente necessari per bloccare la sorgente del Danno all'Ambiente o comunque la sua Minaccia Imminente, qualora la stessa sia ancora attiva. Tali interventi non comprendono la sostituzione di impianti o loro parti.

Sono da intendersi sempre esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

C) Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi previsti, in virtù di autocertificazione agli enti preposti e/o comunicazione di chiusura del procedimento da parte degli stessi, come previsto dalla normativa vigente.

La Società ha la facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

In caso di denuncia di Sinistro, la Società sostiene le Spese per lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria all'accertamento del danno finché ne ha interesse ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile.

Art. 2.2 - Denuncia cumulativa

Qualora l'autodenuncia dell'assicurato o la notifica/ordinanza degli enti preposti riguardino più fatti accaduti in tempi diversi e/o relativi a differenti cause di Danno all'Ambiente, si originano tanti sinistri quante sono le cause del Danno all'Ambiente denunciato/notificato. In questi casi la garanzia non risulterà operante per i sinistri relativi a fatti accaduti prima della Data di Retroattività o che comunque non rispettino le condizioni di operatività della garanzia previste dalla presente Polizza

SEZIONE III - ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Art 3.1 - Esclusioni relative ai Rischi Assicurati

Relativamente a tutti i Rischi Assicurati, l'assicurazione non comprende i danni:

- a. causati da beni prodotti dall'Assicurato dopo la loro consegna a terzi;
- causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione e di qualsivoglia mezzo di trasporto di proprietà del Contraente o comunque da questi posseduti e/o detenuto a qualsiasi titolo;
- c. causati dal trasporto di Merci;
- d. derivanti da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, Cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, Atti di Terrorismo, atti vandalici o dolosi compresi furto e rapina;
- e. derivanti da Eventi Naturali Estremi e da Cambiamenti climatici;
- f. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza della Polizza;
- g. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h. causati da o connessi in qualsiasi modo a amianto o a materiali contenenti amianto/asbesto, e relative fibre e/o polveri, a PFAS, a fibre ceramiche e a lane minerali;
- i. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- j. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- k. derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge

Art. 3.2 - Esclusioni relative ai Siti Assicurati

Relativamente ai soli Siti Assicurati, l'assicurazione non comprende i danni o le Spese:

- a. causati da Elementi Interrati contenenti o che hanno contenuto Sostanze Pericolose non comunicati alla Società;
- b. rilevate o sostenute per Sinistri verificatisi in occasione della chiusura, cessione od alienazione del sito o alla sospensione dell'attività, se l'Assicurato non ha provveduto alla comunicazione prevista dall'Art. 5.3;
- c. conseguenti a variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste il Sito Assicurato, salvo diversa pattuizione con la Società;
- d. relativi a Beni dell'Assicurato e/o di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dei Siti Assicurati;
- e. relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di macerie, rifiuti, merci, beni danneggiati o comunque derivanti da incendio, scoppio, esplosione o Evento Naturale Estremo, nonché gli ulteriori danni causati dal loro mancato, parziale e/o ritardato smaltimento.

Art 3.3 - Sanzioni e penali

L'Assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura, incluso ogni tipo di penale contrattuale, inflitte all'Assicurato.

Art 3.4 - Delimitazioni

Non sono considerati terzi, né assicurati, se non espressamente previsti in Polizza:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine o convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza ovvero in occasione della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile ovvero le società facenti parte la stessa Associazione Temporanea d'Impresa ("ATI").

SEZIONE IV - NORME GENERALI

Art 4.1 - Regime Temporale

La garanzia opera per i Sinistri verificatisi durante il Periodo di Assicurazione o comunque entro la Data di Ultrattività, alle condizioni specificate. Nel caso di modifiche ai Rischi Assicurati e in particolare in caso d'inserimento di uno o più Siti o Cantieri in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

Art. 4.2 - Pluralità di autori del danno

In considerazione del fatto che la presente Polizza copre il Danno all'Ambiente - o la sua Minaccia imminente - che sia conseguenza di comportamenti dell'Assicurato individuati e descritti dall'Art.2.1, nel caso in cui il Sinistro si verifichi mediante il concorso di più soggetti, le garanzie prestate con la presente Polizza opereranno esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art. 4.3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nell'Allegato "Questionario e Documenti aggiuntivi", formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti. Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:

- se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell'Art. 1895 Codice Civile:
- se al momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall'Art. 1904 Codice Civile;
- nei casi previsti dall'Art. 1418 Codice Civile.

Art. 4.4 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile). La Società, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esistenza o successiva stipula di altre assicurazioni riguardanti prestazioni analoghe, può recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 60 giorni. Se l'Assicurato omette dolosamente di darne comunicazione, la Società non è tenuta a pagarne l'indennità.

Art. 4.5 - Condizione di operatività della copertura

L'Assicurazione è prestata a condizione - da ritenersi essenziale - che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Danno all'Ambiente o della sua Minaccia imminente alle autorità competenti o che abbia ricevuto notifica o ordinanza a procedere dalle stesse.

Art. 4.6 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo (15°) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.

I Premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Art. 4.7 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto devono essere approvate per iscritto.

Art. 4.8 - Recesso in caso di sinistro

La Compagnia può recedere dall'assicurazione dopo ogni sinistro denunciato nelle modalità previste dall'apposita sezione di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo o del risarcimento.

La relativa comunicazione deve essere effettuata mediante raccomandata A/R o PEC e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

La Compagnia, rimborsa la parte di premio, relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza dell'assicurazione, al netto degli oneri fiscali, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 4.9 - Limiti di indennizzo

Il Massimale indicato nella Scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona il Danno all'Ambiente.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme dei Rischi assicurati e delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente denunciati in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art. 4.10 - Scoperto - Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 4.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 4.12 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per Danni all'Ambiente verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nei territori dei Paesi Stati membri dell'Unione Europea e degli altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, nonché in Svizzera e nel Regno Unito.

Art. 4.13 - Durata e proroga dell'Assicurazione

Il periodo di assicurazione coincide con quello indicato sulla scheda di polizza.

La presente Assicurazione è soggetta a tacito rinnovo, nel caso in cui non venga data disdetta, con lettera raccomandata o P.E.C. (helvetia@actaliscertymail.it) almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Polizza.

Art. 4.14 - Ispezioni tecniche e documentazione

La Società, direttamente o tramite propri incaricati, ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dei Rischi Assicurati, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le informazioni e la documentazione richiesta ai fini della valutazione del rischio.

La mancata disponibilità dell'Assicurato a fornire la collaborazione richiesta può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 4.15 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, che penale che amministrativa, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale, o di eventuali Sottolimiti, stabiliti in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importo, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e ogni tipo di penale contrattuale né delle Spese di giustizia penale.

Art. 4.16 - Istruttoria del sinistro

L'Assicurato prende atto che i periti incaricati dalla Società di accertare le cause e l'entità dei danni non hanno la rappresentanza legale della stessa, ma sono meri ausiliari nella determinazione degli obblighi contrattuali, con la conseguenza che tutte le comunicazioni di legge o previste dalla presente Polizza – anche ai fini interruttivi della prescrizione - debbono essere inviate direttamente alla Società medesima, non potendosene altrimenti presumere in alcun modo la conoscenza da parte della Società. L'Assicurato prende atto altresì che l'adesione al Servizio Gestione Crisi e al Servizio Gestione del Danno all'Ambiente previsti dagli Art. 8.2 e 8.3 non lo esonera dagli oneri comunicativi ed adempimenti previsti dalla presente Polizza.

Art. 4.17 - Nuove acquisizioni

Non sono da considerarsi assicurati siti, attività o imprese qualora non siano comunicati alla Società e regolarmente inseriti in Polizza.

Art. 4.18 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Art. 1898 Codice Civile).

Art. 4.19 - Glossario

Il Glossario costituisce parte integrante della presente Polizza.

Art. 4.20 - Rinvio alle norme di legge

La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Qualora una o più clausole siano ritenute nulle, annullabili o invalide dalla competente Autorità Giudiziaria, le predette clausole devono intendersi modificate nella misura e secondo il senso necessari affinché la competente Autorità Giudiziaria le possa ritenere perfettamente valide ed efficaci.

Art. 4.21 - Sanzioni Economiche - Embargo

La presente assicurazione non sarà operante e la Società non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun risarcimento, indennizzo od a riconoscere alcun beneficio o servizio previsto nella presente Polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento, indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio o servizio espongano la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da:

- a) Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- b) Provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA;
- c) Qualsiasi altra norma o provvedimento nazionale o internazionale.

Art. 4.22 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Intermediario cui è assegnata la Polizza.

SEZIONE V - COSA COMUNICARE

Art. 5.1 - Comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni alla Società vanno trasmesse con la seguente modalità:

RACCOMANDATA A/R ALL'INDIRIZZO **Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano (MI)**, o in alternativa EMAIL P.E.C. ALL'INDIRIZZO **helvetia@actaliscertymail.it**.

Art. 5.2 - Modifiche ai Rischi Assicurati

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione del rischio. Sono da considerarsi elementi di variazioni del rischio, rispetto a quanto dichiarato nel Questionario, di cui all'Allegato "Questionario e Documenti Aggiuntivi" o comunque qualora non già comunicati per iscritto:

- 1. Per i Siti Attivi:
 - a. Modifica dell'attività svolta nel sito e/o della tipologia di sostanze presenti con incremento della pericolosità:
 - b. Realizzazione di interventi di Manutenzione straordinaria svolti nel sito in cui sono coinvolte Sostanze Pericolose:
 - c. Svolgimento di audit volontari, realizzazione di scavi e trincee, campionamenti e analisi del terreno e della falda;
- 2. Per i Siti Dismessi:
 - a. Interventi di Manutenzione straordinaria e demolizioni svolte nel Sito;
 - b. Audit volontari, realizzazione di scavi e trincee, campionamenti e analisi del terreno e della falda;
- 3. Per le Attività svolte presso terzi:
 - a. Modifica delle attività svolte presso terzi e/o aumento pericolosità delle sostanze movimentate:
 - b. Aumento del numero di cantieri o ampliamento dell'area geografica in cui tali attività vengono svolte;
- 4. Per la Committenza del trasporto di Merci modifica nella tipologia di merci affidate a terzi con aumento della pericolosità delle sostanze ivi contenute, e aumento superiore al 30% dei quantitativi di Sostanze Pericolose affidate a terzi.

Art. 5.3 - Cessione, sospensione e dismissione attività, procedure concorsuali

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata o PEC:

- a) Se effettua attività propedeutiche all'interruzione della regolare esecuzione dell'attività assicurata entro 30 giorni dall'avvio delle stesse o se interrompe a titolo provvisorio o definitivo tale attività entro 5 giorni dall'interruzione;
- b) Se uno o più dei Siti Attivi assicurati è oggetto di una cessione di proprietà, entro 5 giorni dalla firma dell'Accordo Preliminare;
- c) Se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale, entro 5 giorni dall'avvio del procedimento.

Nel caso di cui alla precedente lettera c), la comunicazione alla Società potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

Art. 5.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (Art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Sono considerati elementi di riduzione del rischio:

- 1. Per i Siti Attivi Modifica delle attività svolte nel sito, in particolare diminuzione della pericolosità delle sostanze presenti
- Per le Attività svolte presso terzi Modifica delle attività svolte con riduzione della pericolosità delle sostanze movimentate. Riduzione del numero di cantieri o dell'area geografica in cui tali attività vengono svolte;
- 3. Per la Committenza del trasporto di Merci Modifica nella tipologia di sostanze affidate a terzi, con riduzione della pericolosità o riduzione superiore al 30% dei quantitativi movimentati.

Art. 5.5 – Altri requisiti che danno diritto al miglioramento delle condizioni di copertura

La comunicazione alla Società e il rispetto dei seguenti requisiti dà diritto all'Assicurato all'applicazione di condizioni migliorative, anche fra loro cumulabili, rispetto a quelle in essere:

- Raggiungimento di uno o più degli obiettivi indicati nell'Allegato "Obiettivi di sostenibilità ambientale dell'impresa". Tali obiettivi possono riferirsi a migliorie tecniche quanto a risultati raggiunti dall'Assicurato nell'ambito del proprio rating ESG e in generale nel miglioramento delle performance ambientali. Ad ogni obiettivo indicato nell'Allegato corrisponde una modifica migliorativa rispetto alle condizioni della presente Polizza. La definizione dell'Allegato potrà avvenire su proposta della Società e/o dell'Assicurato stesso;
- 2) Ottenimento della Certificazione "Ambiente Protetto" sconto del premio pari al 20%;

- 3) Certificazione ISO 14001:2015 e/o Registrazione EMAS sarà riconosciuto uno sconto sul premio di Polizza del 10%;
- 4) Certificazione Made Green in Italy dà diritto a una riduzione di premio del 5% a prescindere dal numero di prodotti certificati;
- 5) Effettuazione di analisi del sottosuolo con esito positivo, senza superamento dei limiti di legge sarà riconosciuto un aumento di Massimale /Sottolimiti o una riduzione di scoperti e franchigie che sarà valutato caso per caso.

La perdita dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3, 4 deve essere comunicata alla Società nel più breve tempo possibile e comporterà il ritorno alle condizioni preesistenti.

SEZIONE VI - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 6.1 - Interventi di Emergenza

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire le conseguenze del Danno all'Ambiente o della sua Minaccia imminente, anche in virtù del Principio di Precauzione, e di tutti gli ulteriori danni conseguenti, diretti e indiretti.

Art. 6.2 - Denuncia del sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario Assicurativo di riferimento per la Polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo e-mail (tutela.ambientale@helvetia.it) entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 Codice Civile).

- A) L'Assicurato dichiara di essere consapevole che il rispetto di tale termine è necessario a consentire alla Società la verifica delle cause del Sinistro e della sua indennizzabilità e che ogni omissione colposa o consapevole sia pure senza specifica volontà anche dopo la scadenza della Polizza, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 Codice Civile).
- B) In ogni caso l'Assicurato è tenuto, ai fini del decorso del termine di prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2952 III comma del Codice Civile, a denunciare alla Società qualsiasi comunicazione della Pubblica Amministrazione finalizzata all'attuazione degli Interventi di Emergenza e/o degli Interventi di Ripristino per Danno all'Ambiente o sua Minaccia imminente, entro due (2) anni dalla ricezione della stessa. A tal fine, la decorrenza di suddetto termine inizierà dal pervenimento della prima comunicazione della Pubblica Amministrazione avente tale finalità. Per tutti gli interventi finalizzati a evitare o a contenere le conseguenze dannose dell'evento, trova applicazione l'Art. 2952 II comma Codice Civile, con la conseguenza che l'Assicurato è tenuto ad interrompere ogni due (2) anni il termine prescrizionale, anche nel caso in cui intenda avvalersi del Servizio Gestione Crisi e del Servizio Gestione del Danno all'ambiente previsti dagli Art. 8.2 e 8.3 della presente Polizza.

Art. 6.3 - Cooperazione nella gestione del Sinistro

L'Assicurato dovrà:

- a. Cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile;
- Cooperare per lo svolgimento delle attività di perizia garantendo accesso ai Rischi Assicurati o comunque alle aree interessate dal Sinistro;
- c. Richiedere il consenso della Società per tutti gli interventi da effettuare e per tutta la documentazione da inviare agli Enti di controllo;
- d. Trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:
 - 1. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in suo possesso e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
 - 2. nel caso fossero già iniziati gli Interventi di Emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
 - i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
 - 4. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali agli Interventi di Ripristino del Danno all'Ambiente richiesti dalla legge.
 - qualora sia stata attivata la garanzia di cui all'Art. 7.1.1 "Cose, persone e interruzione di esercizio di terzi", la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia.

SEZIONE VII - GARANZIE ACCESSORIE

Art. 7. 1- ESTENSIONI PER SITI E ATTIVITÀ PRESSO TERZI

Art. 7.1.1 - Cose, persone e interruzione di esercizio di terzi

La Società terrà indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, in diretta conseguenza di un Sinistro risarcibile ai sensi di Polizza per:

- Morte e lesioni personali;
- Interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, distruzione e deterioramento materiale di cose ed in genere per impossibilità di utilizzare beni di terzi che si trovino nell'area interessata dal Danno all'Ambiente non in consegna o custodia all'Assicurato ovvero dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo.

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta nel Periodo di Assicurazione.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Danno all'Ambiente, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di Assicurazione.

La presente estensione di garanzia è prestata con un Sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 7.1.2 - Spese di pulizia e decontaminazione di Beni mobili e immobili

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.2, lettera "d" e a parziale deroga dell'esclusione 3.2 lettera "e", nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di pulizia e decontaminazione o - qualora economicamente più conveniente - all'indennizzo dei danni materiali diretti subiti dai Beni dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dei Siti Assicurati, direttamente causati da un evento di Danno all'ambiente o sua Minaccia imminente.

Si precisa che sono comunque da intendersi sempre esclusi tutti i danni ai Beni causati da fulmine, da scoppio, esplosione, incendio e/o dalle operazioni di spegnimento dello stesso.

Relativamente ai rifiuti - con riferimento agli impianti che trattano, stoccano o smaltiscono rifiuti - l'indennizzo dei danni materiali diretti subiti sarà pari al costo aggiuntivo di smaltimento dei rifiuti, al netto dell'eventuale incasso ricevuto per lo smaltimento degli stessi.

La presente estensione di garanzia è prestata con un Sottolimite ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di Polizza.

Se al momento del Sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sugli stessi Beni e per lo stesso rischio prestato dalla presente estensione di garanzia, essa è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

Art. 7.1.3 - Interruzione di attività (a diaria)

La Società indennizza i danni derivanti all'Assicurato in conseguenza della forzata inattività dell'azienda assicurata, a seguito di Sinistro indennizzabile dalla presente Polizza.

L'indennità è convenuta in forma forfettaria per ogni giorno lavorativo di forzata inattività, con esclusione dei primi 3 giorni e fino ad un massimo di 90 giorni dal fermo dell'attività, per Sinistro e annualità assicurativa.

Tale indennità, definita come "diaria giornaliera", è pari a 1/365 del 20% del Fatturato.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell'attività assicurata, l'indennità giornaliera sarà ridotta in misura proporzionale alla riduzione del Fatturato avvenuta nel periodo considerato.

La Società non risponde delle perdite e delle Spese:

- a) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
- 1. difficoltà e/o ritardi di ricostruzione, riparazione, decontaminazione o rimpiazzo dei Beni distrutti o danneggiati imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di Legge o difficoltà di approvvigionamento dei materiali, impianti e/o manodopera;
- 2. mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività;
- 3. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- b) derivanti da Cambiamenti Climatici.

Se al momento del Sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sugli stessi Beni e per lo stesso rischio prestato dalla presente estensione di garanzia, essa è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

Art. 7.1.4 - Cambiamenti Climatici

A parziale deroga dell'Art. 3.1 lettera "e", a seguito di sinistro indennizzabile la Polizza opera per:

- a) Le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato per i danni di cui al punto seguente, come normato dall'Art. 4.15 "Gestione delle vertenze di danno Spese legali";
- b) Per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, a fronte di richieste di risarcimento di soggetti o enti privati, per danni determinati da Cambiamenti Climatici, manifestatisi durante il Periodo di Assicurazione e che siano anche solo parzialmente addebitabili a comportamenti dell'Assicurato nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 2.1.

La presente garanzia è prestata alla tassativa condizione del conferimento della gestione della lite in capo alla Società nei termini previsti dall'Art. 4.15. La Società, pertanto, non risulta obbligata a tenere indenne l'Assicurato dalle Spese per la

fattispecie prevista dalla presente garanzia, qualora non abbia consentito la gestione della lite da parte della Società e si sia difeso con legali o esperti la cui nomina non sia stata ratificata dalla Società medesima.

La presente estensione di garanzia è prestata con un Sottolimite e uno Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 7.1.5 - Eventi Naturali Estremi

A parziale deroga dell'Art. 3.1 lettera "e", la Polizza opera anche per i danni o le Spese, a seguito di Sinistro indennizzabile dalla presente Polizza, derivanti da fatti causati da Eventi Naturali Estremi. In caso vengano erogati fondi pubblici a titolo di finanziamento per gli Interventi di Emergenza e per gli Interventi di Ripristino del Danno all'Ambiente causato da un Evento Naturale Estremo e già saldate dalla Società all'Assicurato, tale somma sarà restituita alla Società per l'importo corrispondente a quanto finanziato.

La presente estensione di garanzia è prestata con un Sottolimite e uno Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 7.1.6 - Atti vandalici e dolosi

A parziale deroga dell'Art. 3.1 lettera "d", la Polizza opera anche per i danni o le Spese, a seguito di Sinistro indennizzabile dalla presente Polizza, causato da atti vandalici e dolosi di terzi, compresi furto e rapina.

La presente estensione di garanzia è prestata con un Sottolimite e uno Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza e non opera per fatti causati da Cyber Crime.

Art. 7.1.7 - Cyber Crime

A parziale deroga dell'Art. 3.1, lettera "d", la Polizza opera anche per i danni o le Spese, a seguito di Sinistro indennizzabile dalla presente Polizza, causato da Cyber Crime. Si precisa che la Polizza non opererà in nessun caso per eventuali richieste di riscatto. La presente estensione di garanzia è prestata con un Sottolimite e uno Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 7.1.8 - Rischio Appaltatori

Premesso che nell'ambito dei Rischi Assicurati, l'Assicurato può appaltare o subappaltare parte delle attività, l'Assicurazione - fermi i criteri di indennizzabilità del Sinistro previsti nella presente Polizza - vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso per fatto degli appaltatori e/o subappaltatori.

L'Assicurazione è efficace a condizione che la conclusione e l'esecuzione del contratto di appalto siano regolarmente conformi alla legge.

Si considerano esclusi i danni riconducibili alla Committenza del trasporto di merci di cui all'Art. 1.4.

Art. 7.1.9 - Responsabilità incrociata tra assicurati

A parziale deroga dell'Art. 3.4, sono da intendersi soggetti considerati terzi tra loro quelli riportati nella Scheda di Polizza.

Art. 7.1.10 - Ultrattività

Fermi i criteri di indennizzabilità del Sinistro previsti nella presente Polizza, a parziale deroga dell'Art. 2.1, l'Assicurazione opera per i Sinistri verificatisi durante il Periodo di assicurazione o anche in epoca successiva ma non oltre la Data di Ultrattività indicata nella Scheda di Polizza, a condizione che l'evento che ha dato origine al Danno all'Ambiente sia avvenuto successivamente alla Data di Retroattività indicata nella Scheda di Polizza, ma non oltre la scadenza della Polizza. Tale estensione opererà solo in caso non venga stipulata Polizza per le medesime garanzie e periodo.

Art. 7.2 - ESTENSIONI PER I SOLI SITI

Art. 7.2.1 - Danni da amianto

Nell'ambito della Garanzia base, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.1, lettera "h", nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio. Tale estensione opera anche a seguito di Evento Naturale Estremo qualora sia stata regolarmente attivata la garanzia "Eventi Naturali Estremi" di cui all'Art. 7.1.5 nella Scheda di Polizza.

La presente estensione è prestata con un Sottolimite ed uno Scoperto /Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

A parziale deroga dell'Art. 3.2 lettera "e", l'estensione opera anche per le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto, solo qualora sia indicato nella Scheda di Polizza l'importo del Sottolimite "Spese di rimozione"; suddetto Sottolimite è da intendersi ricompreso nel Sottolimite "Danni da Amianto".

Art. 7.2.2 - Incendio proveniente dall'esterno

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni o le Spese sostenute a seguito di incendio originato all'esterno dei Siti Assicurati.

La presente estensione di garanzia è prestata con un Sottolimite e uno Scoperto/Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

Si precisa che la presente garanzia, qualora non sia stata sottoscritta l'estensione di cui all'Art. 7.1.6 -Atti vandalici o dolosi - non opera per gli atti vandalici o dolosi di terzi, compresi furto e rapina, mentre, qualora risulti sottoscritta anche l'estensione di cui all'Art. 7.1.6, in caso di danno conseguente ad atti vandalici o dolosi di terzi si applicheranno il Sottolimite e la Franchigia più favorevoli all'Assicurato fra quelli previsti dalle clausole sottoscritte.

Art. 7.2.3 - Assicurato incolpevole

Premesso che l'Assicurato può essere chiamato a rispondere nei limiti dell'Art. 253 del D. Lgs 152/2006 per Danni all'Ambiente non causati da comportamenti a lui riferibili, con la presente clausola la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, con esclusivo riferimento ai Siti Assicurati, per le Spese:

- a. sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato in qualità di proprietario o gestore incolpevole di Siti per i quali è prestata la presente garanzia, come normato dall'Art. 4.15 "Gestione delle vertenze di danno - Spese legali";
- b. per Interventi di Emergenza e/o Interventi di Ripristino che fosse obbligato a sostenere per legge in conseguenza di un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, con un Sottolimite e uno Scoperto/Franchigia riportati nella Scheda di Polizza.

La presente garanzia è prestata alla tassativa condizione del conferimento della gestione della lite in capo alla Società nei termini previsti dall'Art. 4.15. La Società, pertanto, non risulta obbligata a tenere indenne l'Assicurato dalle Spese per la fattispecie prevista dalla presente garanzia, qualora non abbia consentito la gestione della lite da parte della Società e si sia difeso con legali o esperti la cui nomina non sia stata ratificata dalla Società medesima.

Si precisa che la presente garanzia, qualora non sia stata sottoscritta l'estensione di cui all'Art. 7.2.2 e/o all'Art. 7.1.6 non opera per l'Incendio proveniente dall'esterno e/o per gli atti vandalici o dolosi di terzi, compresi furto e rapina. Qualora risultino sottoscritte anche le estensioni di cui sopra, in caso di Sinistro conseguente ad Incendio proveniente dall'esterno o ad atti vandalici o dolosi di terzi si applicheranno il Sottolimite e la Franchigia più favorevoli all'Assicurato fra quelli previsti dalle clausole sottoscritte.

SEZIONE VIII - SERVIZI AGGIUNTIVI A SUPPORTO DELL'ASSICURATO

In aggiunta alla Garanzia base e alle Garanzie opzionali l'Assicurato ha la possibilità di attivare e usufruire dei seguenti Servizi. Scopo dei Servizi è supportare l'Assicurato nella:

- Prevenzione dei Danni all'Ambiente e al clima Formazione, Consulenza e supporto per una gestione responsabile dei rischi ambientali, per una transizione verso la neutralità climatica e per l'implementazione della Certificazione UNI "AMBIENTE PROTETTO";
- Gestione della crisi Pronto Intervento e supporto nella gestione dei rapporti con i media;
- Gestione del Danno all'Ambiente Assistenza legale e supporto tecnico.

All'Allegato 1 "Contatti Servizi" sono presenti tutti i contatti e riferimenti per l'attivazione dei Servizi sotto riportati.

Art. 8.1 - SERVIZIO PREVENZIONE DANNI ALL'AMBIENTE E AL CLIMA

Formazione e consulenza su rischi di danno all'ambiente e al clima e assistenza per l'implementazione della certificazione UNI ambiente protetto

Il presente Servizio è attivato solo se espressamente richiamato nella Scheda di Polizza. L'attivazione di questo servizio dà diritto all'Assicurato a:

- A. **TRAINING RISCHI AMBIENTALI** Una giornata all'anno di formazione sulla gestione dei rischi ambientali erogata in collaborazione con Istituti Universitari ed esperti in materia e accesso a materiale formativo relativo a Risk Management, gestione dell'emergenza, normativa ambientale, gestione dei rapporti con i media.
- B. **NEUTRALITÀ CLIMATICA** Accesso a una piattaforma dedicata ai cambiamenti climatici per supportare l'Assicurato in una riduzione delle proprie emissioni di gas serra e per una transizione verso la neutralità climatica.
- C. REPORT PREVENZIONE E CONSULENZA PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEI RISCHI AMBIENTALI Un servizio di consulenza personalizzato per migliorare la gestione dei propri rischi ambientali e rendere più efficace la prevenzione dei danni all'ambiente. La consulenza sarà effettuata attraverso analisi documentale, di materiale fotografico, eventuale sopralluogo da parte di tecnici specializzati. Sulla base delle informazioni acquisite verrà elaborato e trasmesso all'azienda il "Report Prevenzione", un documento di sintesi con i risultati dell'analisi e valutazione dei rischi ambientali rilevati e degli ulteriori interventi consigliati.
- D. CONSULENZA PER LA CERTIFICAZIONE UNI "AMBIENTE PROTETTO" Qualora l'Assicurato sia interessato ad implementare la Certificazione UNI "Ambiente Protetto" (PdR UNI 107:2021) potrà richiedere il supporto da parte di tecnici esperti forniti dalla Società per una consulenza nell'implementazione della Prassi. L'ottenimento della Certificazione UNI "Ambiente Protetto" dà diritto a uno sconto sul premio della presente Polizza pari al 20% che verrà applicato al rinnovo della stessa.

Art. 8.2 - SERVIZIO GESTIONE CRISI

Pronto Intervento e supporto nella gestione dei rapporti con i media

Pronto Intervento e supporto nella gestione dei rapporti con i media

L'Allegato 1 "Contatti Servizi" contiene i riferimenti da contattare in caso di emergenza.

In virtù dell'attivazione di tale servizio, l'Assicurato avrà diritto, in caso di Sinistro indennizzabile dalla presente Polizza, nella fase della gestione dell'emergenza:

A) PRONTO INTERVENTO - a richiedere l'intervento del Fornitore Pronto Intervento, indicato nell'Allegato "Contatti Servizio Gestione Crisi".

In seguito a tale richiesta, il Fornitore Pronto Intervento provvederà, in via prioritaria rispetto ai clienti non convenzionati, a:

- a) Fornire supporto tecnico telefonico;
- b) Inviare sul luogo del Sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
- c) Predisporre ed attivare se richiesto dall'Assicurato le comunicazioni d'urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
- d) Identificare gli Interventi di Emergenza necessari, emettere una proposta tecnico economica ed effettuare gli Interventi concordati.

A fronte dell'utilizzo del presente Servizio per l'esecuzione, nell'ambito degli Interventi di Emergenza, di misure urgenti e temporanee, alle condizioni ivi stabilite e con il Fornitore indicato nell'Allegato "Contatti Servizio Gestione Crisi", la Società concederà una riduzione dello Scoperto o della Franchigia di Polizza, da applicare agli importi indennizzabili, pari al 25%.

A maggior chiarimento si specifica che sono considerate urgenti e temporanee solo le attività eseguite al massimo entro 30 giorni dalla data del Sinistro.

Si precisa inoltre che tale assistenza è disponibile nel solo territorio italiano.

B) GESTIONE RAPPORTI CON I MEDIA – ad avere, a titolo gratuito, il supporto dell'ufficio stampa specializzato nella gestione di crisi per Danno all'Ambiente, indicato nell'Allegato "Contatti Servizio Gestione Crisi", per la consulenza nella gestione dei rapporti con i media e per limitare i danni all'immagine e alla reputazione conseguenti al Sinistro.

In particolare, tale consulenza, a carico della Società e gratuita per l'Assicurato, prevede per la migliore gestione della crisi:

- a) Consulenza personalizzata per individuare la migliore strategia comunicativa;
- b) Supporto per la definizione di dichiarazioni e comunicati stampa;
- c) Contatto e invio di comunicati a testate nazionali e locali.

Eventuali ulteriori attività non sono comprese nel presente Servizio e saranno eventualmente erogate dall'ufficio stampa su espressa richiesta dell'Assicurato.

Per usufruire di tale Servizio l'Assicurato potrà rivolgersi all'ufficio stampa indicato nell'Allegato "Contatti Servizio Gestione Crisi".

Art. 8.3 - SERVIZIO GESTIONE DEL DANNO ALL'AMBIENTE Assistenza legale e supporto tecnico

Fermo quanto previsto dalla Sezione 6 e dall'Art. 4.14 di Polizza "Gestione delle vertenze di danno - Spese legali", ed a loro integrazione, la Società mette a disposizione dell'Assicurato un Servizio di supporto completo nella gestione del Sinistro, sia legale che tecnico.

La Società inoltre – su richiesta dell'Assicurato – provvede a risarcire in forma specifica direttamente la Pubblica Amministrazione attuando per conto dell'Assicurato gli Interventi previsti dall'Art. 2.1. La Società attuerà tali interventi nei limiti previsti dalla Polizza e fino a quando ne avrà interesse.

L'Assicurato potrà inoltre avvalersi, in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza, del know-how e della consulenza da parte del team di esperti della Società, nella scelta e nomina di professionisti del settore ambientale come:

- Avvocati civilisti e penalisti specializzati in diritto ambientale e diritto amministrativo,
- Consulenti tecnici,
- Società di bonifica,
- Società di Pronto Intervento (gualora non sia stato attivato il Servizio Gestione Crisi).

Obiettivo del Servizio è mettere a disposizione dell'Assicurato l'esperienza della Società al fine di:

- Riprendere le attività nel più breve tempo possibile,
- Affidare la propria assistenza ai migliori professionisti del settore,
- Scegliere progettisti e tecnici professionali affidabili per l'esecuzione degli Interventi di Emergenza e per gli Interventi di Ripristino.
- Gestire al meglio i rapporti con gli enti,
- Ridurre il più possibile i danni collaterali per l'azienda conseguenti al Sinistro nonché l'eventuale danno reputazionale e danno all'immagine.

In virtù dell'utilizzo del presente Servizio e del coinvolgimento della Società per la scelta dei professionisti a cui affidarsi, per Sinistri indennizzabili dalla presente Polizza, la stessa:

- Per interventi da essa autorizzati, ha la facoltà di concedere acconti sulle Spese sostenute e validate dall'attività di perizia e/o anticipi sulle Spese da sostenere;
- Riconoscerà un importo aggiuntivo relativamente alle Spese legali rispetto a quanto indicato nell'Art 4.14 "Gestione delle vertenze di danno Spese legali", nella misura del 10% del Massimale.

Il presente Servizio è operante – nei limiti dei massimali e delle franchigie/scoperti previsti da ciascuna sezione di Polizza – fino a quando la Società ne ha interesse, a condizione che:

- sia stato espressamente richiamato nella scheda di Polizza.
- il Sinistro sia indennizzabile dalla presente Polizza.

Si precisa che l'attivazione del Servizio non costituisce di per sé conferma dell'operatività della Polizza.

Allegato 1- Contatti Servizio Gestione Crisi

Il presente Allegato contiene i contatti e riferimenti per l'attivazione dei Servizi previsti dalla presente Polizza.

- 1) **SERVIZIO PREVENZIONE DANNI ALL'AMBIENTE E AL CLIMA –** con riferimento all'Art. 8.1 di seguito sono presenti i contatti e riferimenti per l'attivazione di quanto previsto dal presente Servizio:
 - A. <u>TRAINING RISCHI AMBIENTALI</u> Iscrizione ai corsi e consultazione materiale formativo al seguente link: https://www.cineas.it/formazione/eventi/training-rischi-ambientali/

Accedendo al link sopra riportato è possibile:

- consultare il programma dei prossimi corsi in calendario, i nominativi dei docenti, nonché iscriversi ai suddetti corsi erogati in collaborazione con CINEAS e Pool Ambiente;
- accedere al materiale formativo.

I corsi e il materiale formativo hanno l'obiettivo di supportare l'impresa per una migliore gestione dei rischi di responsabilità ambientale.

La partecipazione ai corsi dà diritto all'ottenimento dei crediti formativi riconosciuti da CERSA - ICMQ ai fini del mantenimento della certificazione Professionista della Security (UNI 10459) e dell'HSE Manager (UNI 11720).

Per ricevere maggiori informazioni sui corsi e crediti formativi è possibile scrivere alla seguente mail: info@cineas.it.

B. PIATTAFORMA STRATEGIA CLIMATICA

Accesso alla piattaforma LIFEGATE dedicata ai cambiamenti climatici per supportare l'Assicurato in una riduzione delle proprie emissioni di gas serra e per una transizione verso la neutralità climatica: https://strategiaclimatica.lifegate.it

- C. REPORT PREVENZIONE E CONSULENZA PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEI RISCHI AMBIENTALI Per l'attivazione del Servizio e ricevere la consulenza di un tecnico specializzato per una migliore gestione dei rischi di responsabilità ambientale è possibile rivolgersi al proprio intermediario assicurativo o scrivere direttamente alla seguente mail: supportoprevenzione@poolambiente.it.
- D. CONSULENZA PER LA CERTIFICAZIONE UNI "AMBIENTE PROTETTO"

Per chiedere il supporto di un tecnico specializzato per l'implementare della Certificazione UNI "Ambiente Protetto" (PdR UNI 107:2021) è possibile rivolgersi al proprio intermediario assicurativo o scrivere direttamente alla seguente mail: supportoambienteprotetto@poolambiente.it.

2) **SERVIZIO GESTIONE CRISI** - con riferimento all'Art. 8.2 di seguito sono presenti i contatti e riferimenti per l'attivazione di quanto previsto dal presente Servizio:

A. PRONTO INTERVENTO

FORNITORE DEL SERVIZIO: GRUPPO PER

NUMERO TELEFONICO 800322270 Attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24.

B. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I MEDIA

UFFICIO STAMPA: LifeGate Consulting and Media S.p.A. NUMERO TELEFONICO +39 342 79 88 182 EMAIL gestionecrisi@lifegate.com

3) **SERVIZIO GESTIONE DEL DANNO ALL'AMBIENTE** - con riferimento all'Art. 8.3 per richiedere l'assistenza tecnico-legale del team di esperti può rivolgersi al proprio intermediario assicurativo o scrivere direttamente alla seguente mail: supportosinistro@poolambiente.it.

L'utilizzo dei Servizi di cui sopra non sostituisce la denuncia di Sinistro alla Società né ogni altra comunicazione ufficiale prevista dalla presente Polizza.

Allegato 2 - Obiettivi di sostenibilità ambientale dell'impresa

La Società e l'Assicurato convengono sui seguenti obiettivi di miglioramento delle performance ambientali e riduzione dei rischi ambientali.

Il raggiungimento di tali obiettivi, ai sensi dell'Art. 5.5 "Altre circostanze che danno diritto al miglioramento delle condizioni di copertura", darà diritto al miglioramento delle condizioni di Polizza come di seguito riportato.

Obiettivo	Miglioramento delle condizioni di Polizza previsto
1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
3. XXXXXXXXXXXXX	
4.	
5.	

Il mancato raggiungimento degli obiettivi soprariportati non avrà conseguenze a livello di operatività né sulle condizioni normate nella presente Polizza.

Le dichiarazioni qui sopra indicate sono per la Società determinanti del consenso ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del COD. CIV.

L CC	NTRAEN	TE	

Allegato 3 – Questionario e Documenti aggiuntivi IMPORTANTE: Allegare il questionario compilato e firmato e gli ulteriori documenti se richiesti.

Allegato 4 – Condizioni a testo libero

SI CONSIDERA PARZIALMENTE ABROGATA L'ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO 3.1 LETTERA H) PER LA PARTE RELATIVA A AMIANTO / ASBESTO.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto l'INFORMATIVA PRIVACY prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e si impegna a fornirne copia conforme al testo ricevuto, in nome e per conto del Titolare, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia conferito o conferirà al Titolare i dati personali.

Agli effetti della validità della garanzia, il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara che:

- nei tre anni precedenti la stipula della presente polizza NON si sono verificati sinistri causati dai medesimi eventi garantiti con la presente polizza;
- ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, dichiara di non essere a conoscenza alla data di decorrenza del presente contratto - di fatti o circostanze che possono determinare un Sinistro.
- per gli stessi rischi NON esistono assicurazioni con altre imprese di assicurazione;
- NON sono state annullate da altre imprese di assicurazione precedenti polizze che assicuravano i medesimi rischi garantiti con la presente polizza:

Il contratto è stipulato in base alle Dichiarazioni del Contraente sopra riportate ed è regolato dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, che costituiscono parte integrante del contratto e che il Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere e di accettare.

AVVERTENZA

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio assicurato e sulla determinazione del premio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e comunque compromettere il diritto alla prestazione, nonché la cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

CONDIZIONI DA APPROVARSI SPECIFICAMENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di conoscere ed accettare specificamente i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Sezione 2 - Garanzia base: Danno all'Ambiente

Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Art. 2.2 - Denuncia cumulativa

Sezione 3 - Esclusioni e delimitazioni

Art. 3.1 – Esclusioni relative ai Rischi Assicurati

Art. 3.2 - Esclusioni relative ai Siti Assicurati

Art. 3.3 - Sanzioni e penali

Art. 3.4 - Delimitazioni

Sezione 4 - Norme generali

Art. 4.1 - Regime Temporale

Art. 4.2 - Pluralità di autori del danno

Art. 4.8 - Limiti di indennizzo

Art. 4.14 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali

Art. 4.15 – Istruttoria del sinistro

Art. 5.2 - Modifiche ai Rischi Assicurati

Art. 5.3 - Cessione, sospensione o dismissione attività

Art. 6.2 - Denuncia del sinistro

IL CONTRAENTE	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
	Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
	1 So per

PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio è previsto con periodicità annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o in unica soluzione.

I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n° 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalle vigenti norme.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5520360 – 5351461
www.helvetia.it – PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v. N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476 Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031





INTERMEDIARIO	CODICE	RAMO	POLIZZA	PROD.
SANDRIGO	01311	07	50668916	
INTERESSATO				
DAL MAISTRO				

Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (di seguito Regolamento) e in relazione ai dati personali che Lei comunica alla Compagnia direttamente (es. tramite siti internet, portali, social media) o che sono da questa raccolti tramite la rete di intermediari e che formeranno oggetto di trattamento¹, La informiamo di quanto segue:

1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia del Gruppo Helvetia Italia alla quale fornisce i suoi dati personali:

- Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in via G.B. Cassinis, 21 20139
- Helvetia Vita S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano;
- Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano,
- Chiara Assicurazioni S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano.

2. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento delle attività amministrativo-contabili (di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile), e di quelle attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa, alla quale il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, quali a titolo non esaustivo, la conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei contratti in essere, raccolta dei premi, riassicurazione, coassicurazione, gestione e liquidazione dei sinistri, liquidazione per altre cause, prestazioni a scadenza, recupero dei crediti, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, nonché per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio;
- b) qualora Lei aderisca all'installazione dell'apparato satellitare sul Suo veicolo, può anche riguardare dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti (km percorsi dal veicolo suddivisi per fasce di percorrenza, orario, provincia, e tipologia di strada, numero di viaggi suddivisi per fascia oraria), e le informazioni riferite allo stile di guida registrato (km percorsi a velocità superiore ai limiti, accelerazioni, decelerazioni, numero di incidenti), per le finalità connesse alla conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei contratti in essere;
- c) qualora Lei aderisca all'installazione dell'apparato Home Box all'interno dell'abitazione, può anche riguardare i dati registrati (data, ora, tipo di evento, richiesta di assistenza) per le finalità connesse all'esecuzione dei contratti in essere o per analisi statistiche in forma aggregata;
- d) qualora Lei presti il Suo consenso, può anche essere diretto, all'espletamento di attività di marketing (ossia: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale, partecipazione a concorsi a premi) e di profilazione connessa al marketing (trattamento automatizzato di dati personali per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti).

In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene:

- e) anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- f) dall'organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati, "incaricati" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali;
- g) da soggetti esterni a tale organizzazione facenti parte della catena assicurativa o da società di servizi, che potranno agire a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento;
- h) per finalità di marketing, sia con strumenti tradizionali quali la posta cartacea e/o le chiamate con operatore, sia tramite strumenti automatizzati, ossia, sistemi di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

3. Destinatari dei dati

I dati personali possono essere comunicati dal titolare:

- a) per le finalità di cui al punto 2, lettera a), ove necessario per l'esecuzione di contratti o per obblighi di legge a: altri soggetti del settore assicurativo (assicuratori, coassicuratori e riassicuratori); intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione); banche e SIM; fornitori terzi (legali, medici legali, cliniche, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri, il recupero dei crediti, il controllo delle frodi, le indagini sul grado di soddisfazione delle clientela, nonché società di servizi informatici, di factoring, di revisione contabile e certificazione del bilancio, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza); organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dello sviluppo economico, MEF, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, CONSOB, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, INPS, INAIL ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Ministero delle Infrastrutture Motorizzazione Civile):
- b) per le finalità di cui al punto 2, lett. d), alle Compagnie del Gruppo Helvetia Italia (elencate al punto 1) ed alla relativa rete di intermediari o a società esterne di promozione e/o sviluppo commerciale incaricate a supportare le Compagnie nei trattamenti;
- c) per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni ritenute "sospette" ai sensi della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio, alle altre Compagnie del Gruppo Helvetia Italia.

4. Trasferimento dei dati verso paesi terzi

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso quei Paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.

5. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri:

- per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale);
- per il tempo strettamente necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti;
- per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, indicate al punto 2;
- per dodici mesi dalla raccolta dei dati utilizzati ai soli fini di marketing e profilazione connessa al marketing.

Mod. H961.1 - Ed. 04/2018

www.helvetia.it

¹ Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.



6. Diritti dell'interessato

Il Regolamento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere ai contitolari del trattamento:

- la conferma che sia o no in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso), ex art.15 del Regolamento;
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento;
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento;
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al marketing (diritto di opposizione), ex art. 21 del Regolamento. Per esercitare i diritti, può rivolgere richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati, mediante lettera raccomandata all'indirizzo della Compagnia, telefax (n. 02.5351.969), o posta elettronica (privacy@helvetia.it).

Fattó salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento.

7. Comunicazione dei dati e conseguenze del rifiuto

Ferma la Sua autonomia, la comunicazione dei dati personali al titolare ed il loro trattamento è:

- a) strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte al punto 2, lettera a), b), c);
- b) facoltativa ai fini dello svolgimento dell'attività descritte al punto 2, lettera d);
- c) obbligatoria in base a leggi, regolamenti, normative nazionali o comunitarie.
- L'eventuale Suo rifiuto di fornire i dati ed autorizzarne il trattamento:
- d) nel caso di cui alla lett. a) e c), comporta l'impossibilità di adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste, di concludere nuovi contratti di assicurazione ed eseguire i relativi obblighi e di gestire e liquidare i sinistri;
- e) nel caso di cui alla lett. b), non comporta alcuna conseguenza sui contratti in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di usufruire dei servizi sopra descritti e di svolgere attività di marketing e profilazione.